

Allegato "2"

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER CARAVAN SITA IN LOCALITA' MARINA DI RAGUSA

L'anno, il giorno del mese di (.....) nella
Residenza Municipale, sono presenti:

il dott. Puglisi Giuseppe Dirigente del Settore VIII, il quale interviene al presente atto in nome, per
conto e nell'interesse del Comune di Ragusa (Partita Iva);

e

La Ferla Antonio, nato il 27.1.59 a Comiso e residente a Ragusa in via Cupoletti 38, in qualità di legale
rappresentante della ditta Pegaso soc. coop. Soc, con sede legale a Ragusa in via G. Falcone 86.;

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 433/2019, l'Amministrazione comunale ha conferito indirizzi per lo svolgimento
di procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dell'area camper di Marina Ragusa
il cui contenuto anche se non materialmente trascritto fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con determinazione n. del la gestione viene affidata a società Pegaso Soc.
Coop. Sociale, con sede a Ragusa in via G. Falcone 86, CF/PI 01163330887 individuato sulla base degli
esiti della manifestazione di interesse i cui atti anche se non materialmente trascritti fanno parte
integrante della presente convenzione;
- ai sensi della vigente normativa, sono stati effettuati i seguenti controlli ed acquisiti i relativi
documenti attestanti il possesso dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza
di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso;
- è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale convenzione la reciproca volontà di
obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA:

Art. 1 OGGETTO E DURATA DELLA GESTIONE

La gestione ha per oggetto l'area di sosta attrezzata per caravan e autocaravan di proprietà del Comune
di Ragusa, sita in località Marina Ragusa, in via Falconara, censita al catasto terreni al fl. 256 p.lle 977,
970, 071, 997, 992, 998 esteso circa 3.500 e per complessivi stalli 31, compresi delle opere e relative
pertinenze esistenti;

La durata della gestione è fissata, per l'anno 2019, per il periodo agosto – ottobre ed in ogni caso a
decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione/contratto, precisando che per il restante periodo
dell'anno il concessionario è tenuto esclusivamente ad eseguire attività di manutenzione dell'area.

Art. 2 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione sono a carico del concessionario tutti gli
oneri derivanti dal completo funzionamento dell'area di sosta camper precisando che ai sensi della L.R.
n. 14 del 13 marzo 1982, nell'area attrezzata per la sosta temporanea e parcheggio, la sosta ed il
parcheggio risultano consentite per un periodo massimo di 24 ore consecutive.

Sono a carico del concessionario :

- custodia e pulizia dell'area;
- manutenzione ordinaria;
- pulizia periodica dell'area;

Tra gli interventi di manutenzione ordinaria deve essere posta particolare cura in ordine alla pulizia
accurata di tutti i servizi igienici e alla cura del verde circostante ove presente.

**Deve inoltre essere assicurata la custodia e la vigilanza dell'impianto con apertura e chiusura,
posizionando sbarra mobile.**

Il controllo della manutenzione ordinaria sarà effettuato dall'ufficio tecnico comunale.

Eventuali interventi di miglioria della struttura da parte del concessionario, dovranno essere concordati con il medesimo ufficio comunale.

Il concessionario dovrà provvedere, con oneri e spese a proprio carico, a quanto segue:

- intestazione delle eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività/ presentazione denuncia inizio attività al SUAP mediante applicativo regionale o camerale;
- intestazione dei contratti relativi alle utenze di acqua ed energia elettrica e pagamento relative utenze, o, in alternativa, rimborsare all'Ente i costi fissi e variabili delle utenze anticipate dal Comune;
- denuncia e pagamento oneri relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose derivanti al concessionario in conseguenza dell'attività gestionale;
- in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. n. 14 del 13 marzo 1982 secondo cui nell'area attrezzata per la sosta temporanea e parcheggio la sosta ed il parcheggio risultano consentite per un periodo massimo di 24 ore consecutive, il concessionario è obbligato – previa acquisizione dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy – a tenere apposito registro delle presenze giornaliere in cui viene indicato data e orario di arrivo nonché la targa del veicolo;
- la presentazione al comune di Ragusa, con cadenza annuale entro e non oltre il mese di dicembre per l'intera durata della concessione, di una relazione concernente la gestione dell'attività svolta con il dettaglio:
 - delle spese e dei ricavi corredati da giustificativi;
 - del numero dei camperisti fruitori, la provenienza degli stessi e la tipologia di servizio di cui hanno fruito (durata della sosta, servizi aggiuntivi...);
 - dei giudizi riportati dai camperisti fruitori di tale servizio, sia al termine dell'utilizzo delle aree camper che nei siti, blog e social network maggiormente fruiti dai camperisti per la ricerca e valutazione delle aree di sosta e servizi per camperisti.

Art.3- PERSONALE

Il concessionario dovrà assicurare il servizio e il funzionamento dell'area sosta camper con proprio personale.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato per il funzionamento della struttura sono a carico del concessionario che ne è il solo responsabile senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di indennizzo.

Art.4 – RESPONSABILITA'

Il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi, nell'ambito della gestione del servizio.

E' inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa. Il Comune è pertanto sollevato da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale e non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni causati alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Art.5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Al Comune di Ragusa compete la manutenzione straordinaria dell'area data in affidamento.

L'esecuzione da parte dell'amministrazione comunale degli interventi di manutenzione straordinaria non sarà garantita nel caso in cui la necessità di tali interventi sia derivata da inottemperanza da parte del concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte del medesimo o di terzi fornitori. Gli interventi causati da incuria degli utenti saranno eseguiti dal concessionario il quale potrà rivalersi nei confronti dei diretti responsabili.

Art. 6 - INTROITI

Le tariffe giornaliere da applicare sono indicate nella delibera di G.M. n. 433/2019, precisando che le stesse includono tutti i servizi e/o imposte da pagare da parte dei singoli utenti e che il posto va lasciato libero entro le 24 ore dall'ingresso nell'area attrezzata, sono così determinate:

tipologia	periodo	Tariffa giornaliera
-----------	---------	---------------------

Camper	dal 1 al 31 agosto	Euro 10,00
	Restante periodo	Euro 05,00

Al concessionario spettano gli introiti derivanti dalla gestione della struttura.

Art. 7 – CORRISPETTIVO

Il concessionario è tenuto, entro la data del 31 dicembre, a versare al comune di Ragusa la somma di euro 3.151,00, più Iva se dovuta.

Art. 8 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario dovrà stipulare apposita fidejussione, bancaria o assicurativa, con istituti legalmente autorizzati.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. Tale garanzia sarà svincolata al termine della concessione, previa verifica del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e successivamente al controllo da parte del personale dell'ufficio tecnico comunale della struttura volto a verificare che la medesima si trovi in perfette condizioni.

Art.9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nell'atto di concessione, il concessionario avrà l'obbligo di osservare tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore o che siano emanate durante il periodo della gestione, in materia igienico sanitaria, di pubblica sicurezza, e di tutela ambientale.

Art. 10 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso gli uffici competenti, volti ad accertare il regolare funzionamento del servizio.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, in caso di ripetute inadempienze rispetto agli obblighi derivanti in capo al concessionario, non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio, potrà recedere unilateralmente dalla convenzione, con preavviso di 15 giorni, incamerando la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi della gestione, con maggiori oneri per il Comune.

Al recesso potrà pervenirsi solo dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

E' comunque causa di risoluzione immediata del contratto:

- la dichiarazione di fallimento dell'aggiudicatario;
- il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del relativo contratto;
- la comprovata cattiva gestione;
- la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità del gestore.

Art. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del contratto, è competente il foro di RAGUSA.

Art. 13 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno rinvio alle leggi e regolamento di settore e, segnatamente, al rispetto degli artt. 2 ss del Regolamento Comunale per utilizzo area di sosta camper.

LCS

Le parti